

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1688

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa del Deputato TURCHI

Annunziata il 1° dicembre 1950

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 e al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1950, n. 319, relativa all'estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 19 maggio 1950, n. 319, sono stati estesi ai segretari comunali e provinciali, che lasciano volontariamente il servizio, gli aumenti di 5 e di 7 anni di servizio utile a pensione già concessi ai dipendenti statali ed è stata data la possibilità agli Enti locali territoriali ed istituzionali di attuare analogo trattamento anche ai propri dipendenti.

Il termine per la presentazione delle domande da parte dei segretari e per l'adozione della deliberazione estensiva al proprio personale da parte delle amministrazioni degli Enti locali è stato fissato dalla predetta legge in mesi sei dalla data di entrata in vigore della stessa e di altrettanti mesi sei dall'approvazione dell'adottata deliberazione è stato fissato il termine per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti degli Enti predetti.

Ora questi termini si sono dimostrati all'atto pratico troppo brevi tanto per le amministrazioni, quanto per i segretari e per i dipendenti dagli Enti locali. Infatti, mentre i segretari attendono per assumere una decisione di tanta importanza che sia presentato all'esame del Parlamento il disegno di legge, formalmente promesso dal Ministero degli interni, sullo stato giuridico ed economico della categoria e che sia provveduto, giusta

altro formale impegno del Governo, all'adeguamento delle pensioni in conformità di quanto già è stato fatto per i pensionati statali, i dipendenti degli Enti locali attendono, nella loro grande maggioranza, che venga effettuata la revisione delle tabelle organiche, revisione che ovviamente può esplicare una influenza determinante sulle loro decisioni.

Inoltre molte amministrazioni vincolate dall'obbligo di mantenere vacanti per un quinquennio la metà dei posti nelle piante organiche che si renderanno liberi per effetto dell'esodo volontario, non hanno fino ad oggi preso una decisione in proposito.

D'altra parte le preannunziate elezioni generali amministrative potrebbero avere in questa materia una influenza decisiva per effetto di eventuali diversi punti di vista al riguardo e diverse direttive da parte dei nuovi amministratori dei comuni e delle provincie che saranno eletti.

Va rilevato infine che è opportuno facilitare per quanto possibile l'esodo volontario del personale ai fini dello svecchiamento e della realizzazione di una riduzione dei posti con le conseguenti economie nelle spese di amministrazione.

Appare pertanto conveniente che vengano prorogati i termini fissati dall'articolo 1 e 4,

primo e secondo comma di questo ultimo, della legge 19 maggio 1950, n. 319.

Si propone che tale proroga venga fissata in mesi sei di modo che entro un anno dalla entrata in vigore della legge predetta possono presentare la domanda i segretari comunali e provinciali e le amministrazioni deliberare la estensione della legge ai propri dipendenti e questi ultimi, in conseguenza, possono chiedere il volontario collocamento a riposo parimenti entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione adottata dalle amministrazioni dalle quali essi dipendono.

Nell'occasione si ritiene opportuno chiarire che in relazione a quanto fu concesso con l'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale dello Stato a carico del quale non venne posta alcuna contribuzione per la concessione del beneficio utile a pensione, nessun onere debbono sostenere i segretari comunali e provinciali, (avendo essi la qualifica di funzionari dello Stato) che ottengono l'applicazione della legge.

A temperamento di questo esonero sembra opportuno liberare gli istituti di previdenza di una parte dell'onere relativo, rappresentato dalla quota per un quinquennio del contributo a carico degli enti sullo stipendio in vigore per il grado del segretario collocato a riposo a sua domanda. Però occorre considerare che l'ente comune e l'ente provincia non entrano in questione perché l'esodo del segretario è dovuto solo alla volontà di quest'ultimo, di modo che non sembra giusto obbligare l'ente a sostenere l'onere corrispondente ad un quinquennio di contributi che non trova nemmeno una contro-partita nel risparmio del trattamento di attività come avviene per l'altro personale per cui rimane vacante per un quinquennio la metà dei posti di quello collocato a riposo.

Sembra quindi logico che quest'onere venga coperto con un prelevamento da quel fondo che fin dal lontano 1929 fu accantonato presso il Ministero dell'interno sui diritti di segreteria (articolo 115 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371). Si tratta al riguardo di quote di diritti prelevati ai segretari, ai comuni ed alle provincie ed è quindi conforme a giustizia attingere al fondo stesso generico le quote quinquennali di contributi previdenziali, che non riguardano e non possono essere poste a carico di questo o di quel comune e provincia, ma che però interessano le amministrazioni locali prese nel loro complesso.

Il fondo — sulla entità del quale non si è avuto modo di fare precisi accertamenti — ha sicuramente una consistenza notevole in considerazione della durata del tempo dal quale è stato costituito ed in considerazione che le quote dei diritti di segreteria versati al Ministero sono giunte nell'ultimo biennio a cifre elevatissime, mentre, a quanto risulta, non sono stati rilevanti i contributi dati ai corsi di perfezionamento per segretari comunali al cui finanziamento il fondo deve provvedere.

Da ultimo è sembrato opportuno disporre, a chiarimento della tecnica di liquidazione, che il beneficio di 5 e 7 anni debba essere calcolato sulla pensione teorica, da assoggettarsi poi alle maggiorazioni fissate dalla legge 21 novembre 1949, n. 914, sugli istituti di previdenza e destinate ad equilibrare il rendimento delle liquidazioni stesse in relazione al potere di acquisto della moneta.

Ai fini di cui innanzi è stata elaborata la presente proposta di legge che consta di quattro articoli e che si confida sarà confortata dal voto favorevole della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini di cui all'articolo 1 e al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1950, n. 319, sono prorogati di sei mesi.

ART. 2.

I segretari comunali e provinciali, in conformità a quanto è stabilito per il personale dipendente dallo Stato, non sono tenuti ad alcun contributo previdenziale quando cessino volontariamente dal servizio in applicazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 319.

ART. 3.

La quota di contributo dovuto dagli Enti locali sui posti coperti dai segretari comunali e provinciali, collocati a riposo in applicazione della legge stessa, graverà sul fondo speciale costituito con i diritti di segreteria di cui all'articolo 215 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, sullo stato giuridico dei segretari comunali.

Le quote di contributo corrispondenti alla somma dei singoli collocamenti a riposo sono versate a rate annuali e in un tempo non superiore a 5 anni, alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali.

ART. 4.

La pensione teorica corrispondente al periodo di iscrizione agli istituti di previdenza, liquidata secondo le norme contenute nel regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli impiegati, nella legge 25 luglio 1941, n. 934, per i salariati e nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1949, n. 914, per i sanitari, è aumentata di una frazione avente per numeratore il numero degli anni corrispondenti al beneficio e per denominatore il numero degli anni utili, con la successiva applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 6 della legge 21 novembre 1949, n. 914.